



Decreto Dirigenziale n. 47 del 01/02/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI VIETRI SUL MARE - CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DI MQ 83,50, POSTA IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME BONEA, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 9, IN ADIACENZA ALLA PARTICELLA 213, PER USO AREA A SERVIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALE. DITTA: D'AMBROSIO GIUSEPPE E VINCENZO - PRAT. 2293 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza del 30.04.2008 acquisita agli atti questo Settore in data 02/05/2008, prot. n. 373483 e successiva del 03.07.2008, acquisita agli atti di questo Settore in data 10.07.2008, prot. n. 600353, i sigg. d'Ambrosio Giuseppe e Vincenzo chiesero il parere di questo Settore in merito alla fascia di rispetto da osservare tra una tettoia realizzata negli anni 80 in adiacenza al proprio fabbricato e il fiume Bonea ed avanzarono altresì istanza di reintegro in proprietà e di acquisto di tre aree demaniali, di complessivi mq 70, poste in sinistra idraulica del fiume Bonea ed utilizzate come area a servizio dell'attività commerciale svolta dai richiedenti;
- Che in seguito ai colloqui intercorsi tra la ditta richiedente e questo Ufficio nel corso dei quali sono stati messi in rilievo, da un lato, le condizioni di rischio idraulico dell'area e, dall'altra, l'intervento di regimentazione del fiume Bonea realizzato pochi anni orsono, la stessa ditta ha presentato nuova documentazione tecnica nella quale è stata prevista l'eliminazione dei montanti di sostegno della tettoia in questione;
- Che con nota del 03.09.2010, prot. n. 717205 questo Settore, alla luce della suddetta documentazione integrativa, ha espresso parere favorevole, ai fini idraulici, al mantenimento della tettoia in loco, nel rispetto di quanto rappresentato negli elaborati tecnici presentati. Inoltre, relativamente all'istanza di reintegro e acquisto, è stato espresso parere favorevole alla sola concessione della complessiva area di mq 70 chiedendo contestualmente la corresponsione delle indennità di occupazione pregressa dell'area demaniale relative al periodo 2001-2010;
- Che in seguito ad ulteriore documentazione tecnica trasmessa in data 05.09.2010, prot.n.800165 del 06.10.2010, nel rilevare una maggiore superficie dell'area demaniale occupata pari a mq 83,50, con nota prot. n. 877019 del 03.11.2010 sono state chieste le indennità di occupazione a conguaglio di quelle già corrisposte;

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento delle indennità di occupazione relative al periodo 2001-2010, codice tariffa 1518, dell'importo complessivo di € 3.579,88 comprensivo della tassa regionale del 10% di cui all'art.1 della L.R. 1/72. Il suddetto importo è stato corrisposto con due versamenti: il primo di € 3.004,50, comprensivo di spese postali, effettuato in data 30.09.2010, n. VCY 0719, c/o l'ufficio postale n. 57/233 ed il secondo di € 582,18 in data 11.11.2010, n. VCY 0346, c/o l'ufficio postale n. 57/233, entrambi eseguiti sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria;
- Che la ditta richiedente ha provveduto altresì al pagamento del deposito cauzionale, codice tariffa 1519, dell'importo di € 584,50, pari a due annualità dell'indennità base iniziale. Il suddetto importo è stato corrisposto con due versamenti: il primo di € 490,00 effettuato in data 30.09.2010, n. VCY 0718, c/o l'ufficio postale n. 57/233 ed il secondo di € 94,50 in data 11.11.2010, n. VCY 0347, c/o l'ufficio postale n. 57/233, entrambi eseguiti sul C/C n. 21965181, intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria;
- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione, in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica della zona;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'8.5.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.7.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L.R. n. 29 del 14.05.1975;

- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la circolare n°5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. 12.10.2000;
- la Delibera di G.R. n. 5154 del 20.10.2000 che ha delegato il Settore del Genio Civile di Salerno all'emissione dei Decreti di Concessione per aree appartenenti al Demanio fluviale;
- la Delibera di G.R. n°5784 del 28.11.2000;
- il D. Lgs n. 165 del 30.03.2001
- la L.R. n°7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002
- la L.R. n. 3 del 21.01.2010
- la Delibera di G.R. n. 92 del 09.02.2010

Alla stregua dell' istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo Amato e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta d'Ambrosio Giuseppe e Vincenzo, il primo nato a San Giuseppe Vesuviano il 28.09.1927 e residente a Vietri Sul Mare in via O Costabile, 32, C.F. DMB GPP 27P28 H931G, il secondo nato a San Giuseppe Vesuviano il 20.08.1932 e residente a Vietri Sul Mare in via O. Costabile, 32, C.F. DMB VCN 32M20 H931P, la concessione dell'area demaniale di mq 83,50 posta in sinistra idraulica del fiume Bonea, individuata in catasto al foglio 9, in adiacenza alla particella 213, Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento della superficie di mq 83,50, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che, depositati presso questo Settore, costituiscono parte integrante del presente decreto, è dato in concessione nello stato in cui si trova per uso area a servizio di attività commerciale.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2010 e scadenza il 31.12.2015. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che, per l'anno 2010, è fissato in € 390,91, codice tariffa 1518, e sarà di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale di € 584,50, cauzione pari al doppio del canone annuo, codice tariffa 1519, già versato dalla ditta, è infruttifero e verrà restituito a richiesta dell'interessato al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sul C/C n°21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale o a due annualità del canone nel caso venga presentata garanzia fidejussoria;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area data in concessione qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che durante il periodo di concessione, per qualsiasi motivo, la superficie del suolo venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione del terreno concesso all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione, per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le spese (bollo, registrazione ecc.) relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21 - Il presente decreto, che è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti, esplicherà efficacia nei confronti dell'Amministrazione solo dopo la prescritta approvazione.

- Di inviare il presente provvedimento:

- All'AG.C LL.PP. - OO. PP ;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Al comune di Vietri Sul Mare;
- Alla ditta d'Ambrosio Giuseppe e Vincenzo

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio